

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6251 del 11/11/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N. 41/2001, ART. 28 - SOCIETA' UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE ANCHE UNICAL S.P.A. - DOMANDA DI CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA ALLA SOCIETA' BETONSCAVI S.R.L. CON ATTO DEL 02/02/2021 N. 472, PER USO INDUSTRIALE, IN COMUNE DI PARMA, LOC. MARIANO, STRADA ARGINI N. 107 - CAMBIO DI TITOLARITA' E NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE - PROC. PRPPA0519 - SINADOC 2024-28099
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6544 del 11/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	Pietro Boggio Tomasaz

Questo giorno undici NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Pietro Boggio Tomasaz, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1195, 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione dei volumi estraibili; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-472 del 02/02/2021 è stata rinnovata alla Società Betonscavi srl C.F. 01661920346, una concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ai sensi del r.r. 41/2001 in

comune di Parma (PR), in Strada Argini n. 107 in loc. Mariano, con destinazione ad uso industriale, per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12.500, con scadenza al 31/12/2030 (codice pratica **PRPPA0519**);

DATO ATTO che con istanza registrata al prot. PG/2024/141375 del 01/08/2024 la Società UNICAL S.P.A. C.F. 01303280067 ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione, ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001, a seguito acquisizione del sito "Betonscavi srl";

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istanza suddetta, ovvero dichiarazione notarile di stipula datata 05/07/2024 e depositata agli atti, e rilevato che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione;

DATO ATTO della congruità della documentazione presentata a conferma di quanto richiesto in istanza;

ACCERTATO che la Società Betonscavi srl:

- risulta in regola con il pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna in data 12/12/2006 il deposito cauzionale pari a € 1.757,50, successivamente integrato in data 28/02/2012 nella misura di € 196,50 e in data 28/01/2021 nella misura di € 159,24 per un totale complessivo di € 2.113,24;

DATO ATTO che la Società UNICALCESTRUZZI S.P.A. siglabile UNICAL S.P.A.:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato in data 23/10/2024 la somma pari a 2.458,17 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- l'iscrizione della Società Unicalcestruzzi S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" della Prefettura di Alessandria - Ufficio Territoriale del

Governo (cd. White List) risulta, alla data del 26/10/2024, in fase di istruttoria per rinnovo;

- l'iscrizione risulta valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la Società Betonscavi srl ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione e che pertanto la somma di € 2.113,24, prestata a garanzia dalla Società Betonscavi srl, può essere svincolata e può essere restituito all'avente diritto l'importo del deposito cauzionale versato;

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto Demanio idrico" individua nella Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente la struttura competente alla liquidazione dei depositi cauzionali da svincolare;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi ad assentire il cambio di titolarità della concessione codice pratica PRPPA0519;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** alla società UNICALCESTRUZZI S.P.A. siglabile UNICAL S.P.A., C.F. 01303280067 e P.IVA 07261250018, fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-472 del 02/02/2021, codice pratica PRPPA0519, con le caratteristiche indicate nel disciplinare allegato;
2. di **dare atto** che la scadenza della concessione resta fissata al 31 dicembre 2030;
3. di **stabilire** che le condizioni del rilascio sono contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/10/2024;

4. di **dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2024, quantificato in 2.458,17 euro, e le annualità pregresse risultano regolarmente corrisposti;
5. di **dare atto** che il deposito cauzionale è stato costituito dalla Società Unical SpA nella misura di 2.458,17 euro;
6. di **dichiarare** che nulla osta alla restituzione della somma di 2.113,24 euro versata a titolo di deposito cauzionale da Betonscavi srl;
7. di **dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011;
8. di **notificare** copia del provvedimento ai soggetti interessati e trasmetterne copia al Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio della Regione Emilia-Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario;
9. di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di **dare atto** che:
 - il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
 - l'Amministrazione ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22, D.Lgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

11. di **dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
12. di **notificare** il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Su disposizione del Dirigente

il RESPONSABILE DI FUNZIONE

Polo specialistico Demanio Idrico Acque

per uso industriale e altri utilizzi

Pietro Boggio Tomasaz

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Unicalcestruzzi SpA siglabile Unical SpA, C.F. 01303280067 (codice pratica PRPPA0519).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 53, con colonna tubolare del diametro interno di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), Località Mariano - Strada degli Argini n. 107, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 41, mapp. n. 222; coordinate UTM RER X 605494 Y 958098;

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 4,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 12.500.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0080ER-DQ1-CL Nome: Conoide Parma-Baganza - Libero.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno **2024** è determinato in **2.458,17 euro**. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il **pagamento** dei canoni dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità

competente, nel rispetto delle disposizioni normative.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2.458,17 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

3. **Stato delle opere** – Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di

efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche

giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il/La sottoscritto/a

c.f. _____ in qualità di legale rappresentante di

c.f. _____ presa visione del presente disciplinare di
concessione in data / / , dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

per Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.